



# Comune di San Lucido

Provincia di Cosenza

Deliberazione in Originale del Consiglio

Delibera n° 17 del 07/09/2015

**OGGETTO:**

Approvazione Regolamento del Porticciolo di San Lucido.

L'anno duemilaquindici il giorno sette del mese di settembre alle ore 17:00 nella preposta sala delle adunanze, alla prima convocazione in sessione ordinaria, il Consiglio si è riunito con la presenza dei Signori:

Carica	Nominativo	Presente
SINDACO	Dr. Roberto Pizzuti	x
CONSIGLIERE	Leverino Bruno	x
CONSIGLIERE	Amalia Gnisci	x
CONSIGLIERE	Fabio Albanese	x
CONSIGLIERE	Lucy Cutri	x
CONSIGLIERE	Adelina Nesci	x
CONSIGLIERE	Mercurio Pate	x
CONSIGLIERE	Fabio Frangella	x
CONSIGLIERE	Antonio Staffa	x
CONSIGLIERE	Francesco Nunziata	x
CONSIGLIERE	Orazio Bruno	—

Presenti: 10

Partecipa alla riunione il segretario Comunale Dr.ssa Algieri Santa Rosaria che provvede alla redazione del presente verbale.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Adelina Nesci nella sua qualità di Presidente

La seduta è Pubblica

## IL PRESIDENTE

Passa la parola al Sindaco che illustra il punto,  
dopodichè,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la sotto riportata proposta,

**PREMESSO** che quello che viene comunemente denominato "Porticciolo di San Lucido" nasce negli anni '90 a seguito della realizzazione da parte dell'Ente FF.SS. di una struttura frangiflutti, realizzata mediante scogliere a "T" perpendicolari alla battigia, a protezione della linea ferroviaria.

**CHE** successivamente, con variante in corso d'opera approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, i pennelli a "T" nn. 18 e 18-bis, sono stati adattati a "porticciolo" mediante la modifica dei predetti pennelli e la realizzazione sugli stessi, nella parte interna, di due moli con relative banchine in cemento armato (sopraflutto e sottoflutto).

**CHE** nell'anno 2013, le citate banchine sono state unite da un altro banchinamento parallelo al lungomare che consente il traffico pedonale e carrabile tra i due moli.

**CHE** tale struttura, mai classificata quale Porto ai sensi della Legge 84/94, è stata negli anni utilizzata quale punto di attracco per unità da pesca e da diporto, le stesse banchine sono soggette al transito di persone, autovetture, nonchè al deposito di attrezzature di vario genere e ad operazioni di alaggio e varo di unità anche a mezzo autogru. Nel periodo estivo la maggior parte dello specchio acqueo intercluso dai suddetti pennelli è assentito in concessione d.m., da diversi anni, a società privata per mantenere un campo boe per la custodia e l'ormeggio di unità da diporto.

**CHE** in base al conferimento delle funzioni al Comune di San Lucido (art. 105 d.lvo 112/98 e Legge Regionale 21 dicembre 2005 nr.17, art. 4.), spetta *ex lege* "individuazione della destinazione da assegnare alle strutture portuali (ad es: per naviglio da pesca, per naviglio da diporto ecc., finanche agli eventuali stalli di parcheggio degli autoveicoli) nonchè l'assentimento degli atti concessori di eventuali occupazioni demaniali, stagionali e non, e il rilascio di autorizzazioni per le occupazioni di breve durata.

Mentre, all'Autorità Marittima permangono, in via esclusiva, le funzioni di tutela della Sicurezza della Navigazione - tra cui rientra la disciplina degli accosti - nonchè le funzioni di Polizia demaniale ex art. 30 del Cod. Nav. e di tutela ambientale (D.lvo 152/2006 - Codice dell'Ambiente) e in genere tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della Navigazione e da leggi speciali.

### **RILEVATO:**

**CHE** sotto il profilo della sicurezza della navigazione mancano i segnalamenti marittimi all'imboccatura, che riflette il carattere provvisorio del "Porticciolo di San Lucido".

**CHE** la mancanza di una disciplina di destinazione delle aree da parte dell'Autorità Comunale, proprio perchè la struttura nel suo complesso è suscettibile di ulteriori interventi per il suo completamento, funzionali ad una migliore fruizione da parte dell'utenza diportistica e peschereccia che, di fatto, ha utilizzato il Porticciolo sin dalla sua costruzione.

**CHE** nelle more del completamento della struttura in questione, l'Autorità Marittima ritiene tuttora che le finalità di sicurezza, intesa nella doppia accezione di *safety e security*, non debbano e non possano subire limitazioni o frammentazioni nella loro tutela che, per come detto sopra, rimane ascritta alla competenza della Stato.

**CHE** per questo motivo è stato elaborato un Regolamento che introduce una disciplina organica ed esaustiva delle attività che si svolgono all'interno del Porticciolo di San Lucido, raggiungendo così il duplice scopo di tutelare gli interessi di natura pubblicistica - in primis quello della sicurezza - sottesi all'utilizzo della struttura da parte dell'utenza e di stabilire regole certe con annessi profili sanzionatori, il tutto nelle more del completamento della struttura e dell'adozione di un piano regolatore portuale da parte dell'Autorità Amm.va.

**CHE** il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Ufficio Circondariale di Cetraro con nota del 05.08.2015, acquisita al ns protocollo n. 6741 del 07/08/2015, ha richiesto l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del sopracitato regolamento portuale, che disciplini le varie attività che ivi si svolgono, in quanto l'uso indiscriminato e senza regole da parte di alcuni utenti ha generato diverse problematiche:

**CHE** con la stessa nota è stato trasmesso la bozza del regolamento da approvare al fine di poter consentire l'emanazione dell'ordinanza ex art. 59 del regolamento al codice della navigazione e quindi regolamentare le attività marittime all'interno del porticciolo di San Lucido, al fine di garantire la sicurezza della navigazione degli arredi portuali e dell'utenza stessa in generale;

**CHE**, nelle more del completamento della struttura portuale in tutte le sue fattispecie, si ritiene necessario approvare detto regolamento, salvo poi, al completamento dell'opera, procedere all'approvazione di un piano regolatore che individui le varie aree nelle quali svolgere le diverse attività connesse all'uso del porto;

Ciò premesso:

Esaminato il regolamento allegato

Con votazione unanime,

### **DELIBERA**

L'approvazione del "*Regolamento del porticciolo di San Lucido*" così come trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Ufficio Circondariale di Cetraro, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il Regolamento del porticciolo di San Lucido si compone di n.20 articoli;

Di precisare che il suddetto Regolamento diventa esecutivo trascorsi i 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on line del Comune;

Di autorizzare il responsabile dell'UTC a compiere tutti gli atti consequenziali



# Comune di San Lucido

Provincia di Cosenza

Proposta di Deliberazione di Consiglio

Ufficio Proponente: LL.PP. e Ambiente

Proposta n° 2 del 21/08/2015

OGGETTO:

Approvazione Regolamento del Porticciolo di San Lucido

**Pareri sulla restroestesa proposta di deliberazione (art. 49 D.Lgs 18/08/2000 n° 267)**

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE



UFFICIO

Data 21/08/2015

Il Responsabile del Servizio

Fulvio Cassano

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

UFFICIO DI RAGIONERIA

Il Responsabile del Servizio

Visto: se ne attesta la copertura finanziaria (art. 153, comma 5°)  
Il relativo impegno di spesa, per complessivi €           viene annotato  
sul Capitolo       Codice       del bilancio 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE III<sup>A</sup> - UTC

**PREMESSO** che quello che viene comunemente denominato "Porticciolo di San Lucido" nasce negli anni '90 a seguito della realizzazione da parte dell'Ente FF.SS. di una struttura frangiflutti, realizzata mediante scogliere a "T" perpendicolari alla battigia, a protezione della linea ferroviaria.

**CHE** successivamente, con variante in corso d'opera approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, i pennelli a "T" nn. 18 e 18-bis, sono stati adattati a "porticciolo" mediante la modifica dei predetti pennelli e la realizzazione sugli stessi, nella parte interna, di due moli con relative banchine in cemento armato (sopraflutto e sottoflutto).

**CHE** nell'anno 2013, le citate banchine sono state unite da un altro banchinamento parallelo al lungomare che consente il traffico pedonale e carrabile tra i due moli.

**CHE** tale struttura, mai classificata quale Porto ai sensi della Legge 84/94, è stata negli anni utilizzata quale punto di attracco per unità da pesca e da diporto, le stesse banchine sono soggette al transito di persone, autovetture, nonché al deposito di attrezzature di vario genere e ad operazioni di alaggio e varo di unità anche a mezzo autogru. Nel periodo estivo la maggior parte dello specchio acqueo intercluso dai suddetti pennelli è assentito in concessione d.m., da diversi anni, a società privata per mantenere un campo boe per la custodia e l'ormeggio di unità da diporto.

**CHE** in base al conferimento delle funzioni al Comune di San Lucido (art. 105 d.lvo 112/98 e Legge Regionale 21 dicembre 2005 nr.17, art. 4.), spetta *ex lege* "individuazione della destinazione da assegnare alle strutture portuali (ad es: per naviglio da pesca, per naviglio da diporto ecc., finanche agli eventuali stalli di parcheggio degli autoveicoli) nonché l'assentimento degli atti concessori di eventuali occupazioni demaniali, stagionali e non, e il rilascio di autorizzazioni per le occupazioni di breve durata. Mentre, all'Autorità Marittima permangono, in via esclusiva, le funzioni di tutela della Sicurezza della Navigazione - tra cui rientra la disciplina degli accosti - nonché le funzioni di Polizia demaniale ex art. 30 del Cod. Nav. e di tutela ambientale (D.lvo 152/2006 - Codice dell'Ambiente) e in genere tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della Navigazione e da leggi speciali.

### **RILEVATO:**

**CHE** sotto il profilo della sicurezza della navigazione mancano i segnalamenti marittimi all'imboccatura, che riflette il carattere provvisorio del "Porticciolo di San Lucido".

**CHE** la mancanza di una disciplina di destinazione delle aree da parte dell'Autorità Comunale, proprio perchè la struttura nel suo complesso è suscettibile di ulteriori interventi per il suo completamento, funzionali ad una migliore fruizione da parte dell'utenza diportistica e peschereccia che, di fatto, ha utilizzato il Porticciolo sin dalla sua costruzione.

**CHE** nelle more del completamento della struttura in questione, l'Autorità Marittima ritiene tuttora che le finalità di sicurezza, intesa nella doppia accezione di *safety e security*, non debbano e non possano subire limitazioni o frammentazioni nella loro tutela che, per come detto sopra, rimane ascritta alla competenza dello Stato.

**CHE** per questo motivo è stato elaborato un Regolamento che introduce una disciplina organica ed esaustiva delle attività che si svolgono all'interno del Porticciolo di San Lucido, raggiungendo così il duplice scopo di tutelare gli interessi di natura pubblicistica - in primis quello della sicurezza - sottesi all'utilizzo della struttura da parte dell'utenza e di stabilire regole certe con annessi profili sanzionatori, il tutto nelle more del completamento della struttura e dell'adozione di un piano regolatore portuale da parte dell'Autorità Amm.va.

**CHE** che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Ufficio Circondariale di Cetraro con nota del 05.08.2015, acquisita al ns protocollo n. 6741 del 07/08/2015, ha richiesto l'approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del sopracitato regolamento portuale, che disciplini le varie attività che ivi si svolgono, in quanto l'uso indiscriminato e senza regole da parte di alcuni utenti ha generato diverse problematiche:

**CHE** con la stessa nota è stato trasmesso la bozza del regolamento da approvare al fine di poter consentire l'emanazione dell'ordinanza ex art. 59 del regolamento al codice della navigazione e quindi regolamentare le

attività marittime all'interno del porticciolo di San Lucido, al fine di garantire la sicurezza della navigazione degli arredi portuali e dell'utenza stessa in generale;

**CHE**, nelle more del completamento della struttura portuale in tutte le sue fattispecie, si ritiene necessario approvare detto regolamento, salvo poi, al completamento dell'opera, procedere all'approvazione di un piano regolatore che individui le varie aree nelle quali svolgere le diverse attività connesse all'uso del porto;

Ciò premesso:

Esaminato il regolamento allegato

### **PROPONE**

L'approvazione del "*Regolamento del porticciolo di San Lucido*" così come trasmesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti- Ufficio Circondariale di Cetraro, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il Regolamento del porticciolo di San Lucido si compone di n.20 articoli;

Di autorizzare il responsabile dell'UTC a compiere tutti gli atti consequenziali





MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
CETRARO

ORDINANZA n. \_\_\_\_/2015  
(approvazione Regolamento "Porticciolo" di San Lucido)

Il Capo del Circondario Marittimo;

- VISTE** le proprie Ordinanze n° 01/2000 e n° 06/2000 rispettivamente in data 19.01.2000 e 30.05.2000 afferenti alla disciplina degli accosti presso le strutture e lo specchio acqueo compreso tra i pennelli 18 e 18bis antistante la particella demaniale n° 38 del Comune di San Lucido (CS) Località S. Cono anche noto come "Porticciolo di San Lucido".
- VISTA:** La COLREG 72 – Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA:** la Legge 13.05.1940, n° 690, disciplinante l'organizzazione e il funzionamento del servizio antincendio nei porti;
- VISTA:** la Circolare recante titolo: Porti – serie VIII – n° 16 – prot. n° DEM3/1823 in data 19.07.2002 della Direzione Generale per le Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo
- VISTA:** La Legge 31 dicembre 1982, n° 979 "recante disposizioni per la difesa del mare, ed i DD. Lgs. vi 205/2007 e 182/2003;
- VISTA:** La delibera di C.C. nr. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_ del Comune di San Lucido con cui ha approvato l'allegato regolamento.
- RITENUTO:** Necessario regolamentare le attività marittime all'interno del cosiddetto "Porticciolo di San Lucido" (CS), al fine di garantire la sicurezza della navigazione, degli arredi portuali, nonché dell'utenza stessa in generale;
- VISTI:** Gli artt. 17, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 62, 63, 64, 65, 66, 69 74, 79, 80, 81 e 82 del relativo Reg. di esecuzione;

**ORDINA**

- ART. 1** E' approvato l'allegato Regolamento, che disciplina la navigazione, l'ormeggio, la sosta ed il disormeggio nonché ogni altra attività connessa alla sicurezza della navigazione, delle persone e alla tutela ambientale sulle strutture e nell'ambito dello specchio acqueo compreso tra i pennelli 18 e 18 bis, antistante la particella demaniale n° 38 foglio di mappa n° 03 del Comune di San Lucido, Loc. S. Cono.
- ART. 2** Le infrazioni alla disciplina stabilita nel Regolamento saranno punite, salvo che il fatto non costituisca più grave e/o diverso reato, ovvero integri più grave e/o diversa fattispecie sanzionatoria amministrativa, ai sensi degli artt. 1231, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.
- ART. 3** Il presente Provvedimento entra in vigore con decorrenza immediata, con abrogazione delle Ordinanze n° 1/2000 e 6/2000 in premessa citate, unitamente a qualsiasi altra precedente disposizione in contrasto con lo stesso.
- ART. 4** E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina Ordinanze "del sito istituzionale" <http://www.guardiacostiera.gov.it/cetraro> e la diffusione tramite organi di informazione.

Cetraro, li \_\_\_\_/\_\_\_\_/2015


IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO  
T.V. (CP) Andrea CHIRIZZI

## REGOLAMENTO DEL PORTICCIOLO DI SAN LUCIDO (Ordinanza n. /2015 in data )

**GENERALITA'**: Quello che viene comunemente denominato "Porticciolo di San Lucido" nasce negli anni '90 a seguito della realizzazione da parte dell'Ente FF.SS. di una struttura frangiflutti, realizzata mediante scogliere a "T" perpendicolari alla battigia, a protezione della linea ferroviaria. Successivamente, con variante in corso d'opera approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, i pennelli a "T" nn. 18 e 18-bis, sono stati adattati a "porticciolo" mediante la modifica dei predetti pennelli e la realizzazione sugli stessi nella parte interna di due moli con relative banchine in cemento armato (sopraflutto e sottoflutto). Nell'anno 2013, le citate banchine sono state unite da un altro banchinamento parallelo al lungomare che consente il traffico pedonale e carrabile tra i due moli.

Tale struttura, mai classificata quale Porto ai sensi della Legge 84/94, è stata negli anni utilizzata quale punto di attracco per unità da pesca e da diporto, le stesse banchine sono soggette al transito di persone, autovetture, nonché al deposito di attrezzature di vario genere e ad operazioni di alaggio e varo di unità anche a mezzo autogru. Nel periodo estivo la maggior parte dello specchio acqueo intercluso dai suddetti pennelli è assentito in concessione d.m. da diversi anni a società privata per mantenere un campo boe per la custodia e l'ormeggio di unità da diporto.

Il conferimento di funzioni voluto dal Legislatore permette di individuare l'Autorità competente alla gestione del porticciolo sotto il profilo demaniale marittimo nel Comune di San Lucido (art. 105 d.lvo 112/98 e Legge Regionale 21 dicembre 2005 nr 17, art. 4.), a cui spetta *ex lege* l'individuazione della destinazione da assegnare alle strutture portuali (ad es: per naviglio da pesca, per naviglio da diporto ecc., finanche agli eventuali stalli di parcheggio degli autoveicoli) nonché l'assentimento degli atti concessori di eventuali occupazioni demaniali, stagionali e non, e il rilascio di autorizzazioni per le occupazioni di breve durata.



Tecnici esterni su incarico dell'Amm.ne Comunale di San Lucido hanno redatto i collaudi delle banchine, degli anelli e delle bitte. I collaudi hanno interessato, le banchine sia quelle di nuova realizzazione e sia quelle già realizzate, il tutto con esito soddisfacente.

In capo all'Autorità Marittima permangono, in via esclusiva, le funzioni di tutela della Sicurezza della Navigazione - tra cui rientra la disciplina degli accosti - nonché le funzioni di Polizia demaniale ex art. 30 del Cod. Nav. e di tutela ambientale (D.lvo



152/2006 – Codice dell'Ambiente) e in genere tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione e da leggi speciali.

Sotto il profilo della sicurezza della navigazione mancano i segnalamenti marittimi all'imboccatura, che riflette il carattere provvisorio del "Porticciolo di San Lucido". A ciò si aggiunge la mancanza di una disciplina di destinazione delle aree da parte dell'Autorità Comunale, proprio perché la struttura nel suo complesso è suscettibile di ulteriori interventi per il suo completamento, funzionali ad una migliore fruizione da parte dell'utenza diportistica e peschereccia che, di fatto, ha utilizzato il Porticciolo sin dalla sua costruzione.

Nelle more del completamento della struttura in questione, l'Autorità Marittima ritiene tuttora che le finalità di sicurezza, intesa nella doppia accezione di *safety* e *security*, non debbano e non possano subire limitazioni o frammentazioni nella loro tutela che, per come detto sopra, rimane ascritta alla competenza dello Stato.

Per questo motivo si è ritenuto necessario procedere all'elaborazione del presente Regolamento che introduce una disciplina organica e, per quanto possibile, esaustiva delle attività che si svolgono all'interno del Porticciolo di San Lucido, raggiungendo così il duplice scopo di tutelare gli interessi di natura pubblicistica – in primis quello della sicurezza – sottesi all'utilizzo della struttura da parte dell'utenza e di stabilire regole certe con annessi profili sanzionatori, il tutto nelle more del completamento della struttura e dell'adozione di un piano regolatore portuale da parte dell'Autorità Amm.va.

## CAPO I

### ORMEGGIO UNITA' NAVALI E NAVIGAZIONE IN PORTO

#### Art.1 - INDIVIDUAZIONE E DESTINAZIONE DELLE BANCHINE

All'interno del Porticciolo di San Lucido sono individuati i seguenti punti di ormeggio, lunghezza delle banchine e relativo pescaggio, come da planimetria allegata al presente regolamento che ne forma parte integrante:

N.	Denominazione	Lunghezza mt. lineari	Pescaggio	Destinazione
1	Banchina lato nord	97	1 – 1,5 mt	ormeggio max lungh. f.t. 15 mt. parte ovest pari al 50% - unità da pesca e da traffico parte est pari al restante 50 % - unità da diporto
2	Banchina lato sud molo di sottoflutto	52	1 - 2 mt	ormeggio max lungh. f.t. 15 mt. parte est mt. 40 - unità da pesca e da traffico parte ovest mt. 10 di banchina vicino imboccatura riservato unità CP o FFPP in transito
3	Banchina parallela lungomare	90	0,5 – 1,5 mt.	unità da diporto lungh. f.t. max 10 mt.

All'attualità, in considerazione che nel periodo estivo dal 01.06. al 30.09 di ogni anno, parte dello specchio acqueo intercluso pari a mq. 5.000 circa è assentito in concessione d.m. a società privata per mantenere un campo boe per la custodia e l'ormeggio di unità da diporto, di conseguenza parti delle banchine (lato nord e molo sottoflutto), non possono essere utilizzate nel suddetto periodo per l'ormeggio delle unità da pesca e da traffico.

#### Art. 2 - SOSTA DELLE UNITÀ DA PESCA E DA TRAFFICO –

Durante la sosta i Comandanti delle unità da pesca e da traffico devono:

1. ormeggiare le unità in sicurezza di punta o di poppa nei tratti di banchina indicati al

precedente articolo 1; l'eventuale ormeggio affiancato (a pacchetto) dovrà essere autorizzato dall'Ufficio Locale Marittimo di Paola, il quale ne darà comunicazione all'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro.

2. effettuare l'ormeggio con cavi idonei, per numero e qualità, nonché con un numero di parabordi adeguati allo scopo di evitare danni alle altre unità affiancate ed alla banchina;
3. eseguire prontamente i movimenti che si rendessero necessari su semplice disposizione anche verbale dell'Autorità Marittima;
4. assicurare la guardiania e la propria pronta reperibilità della componente minima di equipaggio in grado di garantire l'esecuzione delle manovre. L'Autorità Marittima potrà, comunque, richiedere la presenza a bordo di componenti dell'equipaggio in relazione al tipo di banchina occupata e alle esigenze operative delle stesse;
5. tenere imbarcazioni, divergenti, picchi di carico, gru od altre attrezzature in modo tale da non creare intralcio o pericoli per le persone e le altre unità;
6. depositare attrezzature da pesca sulle banchine per il tempo strettamente necessario alle operazioni di riparo e/o di sbarco/imbarco in modo che non arrechino intralcio alle manovre di ormeggio/disormeggio delle altre unità, nonché pericolo per la circolazione di persone e/o veicoli.
7. utilizzare i servizi igienici di bordo solo in caso l'unità sia dotata di specifiche installazioni per la raccolta degli scarichi, ai sensi delle vigenti norme; i reflui di detti servizi dovranno essere smaltiti secondo le modalità prescritte in materia;
8. E' vietato soggiornare/vivere a bordo delle unità;
9. dare immediato avviso alla Autorità Marittima, in caso di sversamento di idrocarburi o altra forma di inquinamento ambientale in ambito portuale, ed adottare ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni causati dal proprio comportamento o sotto la propria responsabilità;
10. evitare ogni forma di inquinamento acustico o elettromagnetico legato all'utilizzo del radar.

### **Art. 3 - AUTORIZZAZIONE PER L'UTILIZZO DEGLI ORMEGGI DA PARTE DELLE UNITA' DA PESCA**

1. In considerazione dell'esiguità dei tratti di banchine disponibili per le unità da pesca e da traffico, potrebbe verificarsi la carenza di disponibilità di punti di ormeggio; pertanto si dispone che l'ormeggio delle unità da pesca sia assegnato in ordine di priorità alle unità da pesca che soddisfino **contemporaneamente** i seguenti requisiti:
  - a) *unità iscritte nei registri navi minori e galleggianti tenuti dalla Delegazione di Spiaggia di San Lucido e dell'Ufficio Locale Marittimo di Paola;*
  - b) *unità iscritte nei registri navi minori e galleggianti tenuti dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro;*
  - c) *unità che utilizzano il porto per almeno 300 giorni all'anno per l'effettuazione delle operazioni commerciali di imbarco e sbarco del pescato.*
  - d) *unità armate da imprese di pesca iscritte nei registri imprese di pesca tenuti dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina;*

Le unità che soddisfano i requisiti sopra elencati e salvo che vi sia disponibilità devono considerarsi autorizzate in maniera permanente all'utilizzo dei punti di ormeggio all'interno del Porticciolo di San Lucido. In mancanza dei requisiti suddetti troverà applicazione il successivo comma 3.

2. Qualora dovessero sorgere problemi di congestione degli ormeggi, questo Comando si riserva di determinare il numero massimo di autorizzazioni permanenti rilasciabili avendo riguardo ai seguenti criteri di priorità per come sopra indicati:

a) data di iscrizione nel RIP;

b) data di iscrizione dell'Unità nei RR.NN.MM. e GG.;

3. Tutte le altre Unità da pesca interessate a fare temporaneamente scalo nel porticciolo di San Lucido per l'espletamento delle operazioni commerciali, debbono presentare apposita istanza scritta in carta semplice con annessa copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, anche a mezzo fax, email, pec, etc. almeno 6 (sei) ore prima dell'accosto all'Ufficio Locale Marittimo di Paola che, sulla scorta dell'istanza ricevuta, di volta in volta, compatibilmente con la disponibilità di ormeggi, provvederà ad assegnare l'attracco con apposito Nulla Osta scritto impartendo tutte le eventuali ulteriori disposizioni ivi compreso quelle inerenti il tempo di permanenza in porto.
4. In tutti i casi, la revoca dell'autorizzazione potrà avvenire anche per scarso e scorretto utilizzo dell'ormeggio e/o in casi di gravi e ripetute violazioni di norme in materia di pesca, di sicurezza della navigazione, del Codice della Navigazione o di tutela dell'ambiente marino nonché al verificarsi di esigenze di pubblico interesse.
5. Le Unità autorizzate in maniera permanente, qualora poste in disarmo o in attesa di demolizione, e che abbiano nominato un responsabile addetto alla vigilanza, potranno restare all'ormeggio per un periodo non superiore a 180 (centottanta) giorni, trascorsi i quali dovranno essere alate. Resta inteso che il proprietario/armatore sarà responsabile di eventuali danni che si possano arrecare a persone e cose.
6. Sulle banchine e nello specchio acqueo lasciato al pubblico uso l'Autorità Marittima potrà consentire l'ormeggio delle unità idonee all'espletamento di servizi speciali qualora le stesse dovessero riscontrarsi necessarie al fine di risolvere situazioni di emergenze ambientali e in porto quali incendi, incagli, affondamenti, ecc..

#### Art. 4 - NAVIGAZIONE IN AMBITO PORTUALE

- La navigazione, all'interno del Porticciolo di San Lucido e nello specchio acqueo antistante l'imboccatura, è consentita esclusivamente per raggiungere o lasciare il proprio posto di ormeggio. La stessa a causa della mancanza dei segnali di ingresso (verde/rosso), e nelle more dell'installazione dei suddetti segnali a cura dell'Amm.ne Comunale, è consentita solo in orari diurni ad eccezione di casi di forza maggiore (avverse condizioni meteo, salvaguardia della vita umana in mare e/o avarie).
- Durante la navigazione all'interno del porto e nelle manovre di ingresso ed uscita dallo stesso, i comandanti delle unità devono:
  1. assicurarsi che il pescaggio della propria unità sia compatibile alla profondità dei fondali del porto e delle banchine;
  2. prestare la massima attenzione alle altre unità in manovra *dando precedenza alle unità in uscita*
  3. non tenere imbarcazioni, divergenti, picchi di carico, gru o altre attrezzature in modo tale da sporgere fuori dalle murate dell'unità;
  4. navigare a lento moto, con velocità non superiore a 2 (due) nodi, ovvero, in caso di condimeteo particolari, con velocità minima indispensabile a garantire la sicurezza della manovra evitando la creazione di moto ondoso che possa causare danni alle strutture portuali ed altre unità ormeggiate;
  5. avvisare con i segnali acustici regolamentari la propria presenza in caso di nebbia o visibilità ridotta;

6. l'entrata e l'uscita dal porto deve avvenire nel rispetto delle regole di navigazione dettate dalle norme per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72);
7. nel caso di unità plananti navigare in dislocamento;
8. nel caso di acqua scooter, moto d'acqua o mezzi simili navigare senza che il tubo di scarico fuoriesca dall'acqua.

#### **Art. 5 – DIVIETI NELLE ACQUE ANTISTANTI L'IMBOCCATURA PORTUALE**

- La zona di mare antistante l'imboccatura del porto per un raggio di mt. 150 è interdetta alla sosta, all'ormeggio e ad ogni altra attività connessa all'uso del mare, nonché all'effettuazione di:
  - *balneazione;*
  - *pesca di qualunque genere;*
  - *immersioni e pesca subacquea;*
  - *gare sportive con qualsiasi unità e qualunque sia la propulsione;;*
  - *sci nautico, surfing, windsurfing e kite – surfing, paracadutismo ascensionale, etc.;*

#### **Art. 6 - DISARMO**

- Il disarmo delle unità da pesca può essere consentito previa autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima;
- A tal fine l'armatore che intende disarmare l'unità deve presentare all'Autorità Marittima un'istanza in marca da bollo, compilata in ogni sua parte, nella quale deve essere indicato:
  - *nome e numero di matricola dell'unità;*
  - *punto di ormeggio;*
  - *motivo e periodo previsto di disarmo;*
  - *i quantitativi e l'ubicazione dei prodotti combustibili e dei lubrificanti presenti a bordo unitamente all'eventuale carico;*
  - *generalità, recapito e numero di telefono del personale responsabile dell'unità e/o addetto alla guardiania.*
- Durante il disarmo il personale designato dall'armatore alla guardiania dell'unità deve controllare periodicamente le condizioni di sicurezza e di galleggiabilità dell'unità, il relativo ormeggio e procedere al suo rinforzo qualora necessario. Eventuali problematiche devono essere immediatamente rappresentate alla competente Autorità Marittima.

#### **Art. 6 - SOSTA DELLE UNITÀ DA DIPORTO**

Durante la sosta i Comandanti e/o i proprietari delle unità da diporto devono:

1. ormeggiare nei tratti di banchina indicati al precedente articolo 1 (zona diporto), ovvero lungo i pontili galleggianti eventualmente assenti in concessione, in modo da non intralciare il transito e la manovra da parte delle altre unità; **è fatto DIVIETO**, in mancanza di apposito provvedimento autorizzativo (concessione) dell'Ente gestore del Demanio Marittimo, ad ormeggiare tramite l'utilizzo di corpi morti e gavitelli che determinino occupazione di specchio acqueo libero e potenziale pericolo per la sicurezza della navigazione.